



## COMUNE DI BOLTIERE

### RELAZIONE D. LGS. 201/2022

<b>Servizi alla persona</b> <b>Responsabile del Servizio Dott.ssa Frigeni Laura</b>	<b>Data di Compilazione</b> <b>12/12/2023</b>
<b>Descrizione del servizio:</b>	
GESTIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE ASD DI IMPIANTO SPORTIVO	

**PREMESSA:** Gli impianti sportivi di Boltiere sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport, inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche, per cui il loro utilizzo è rivolto in via prioritaria a soddisfare gli interessi generali della cittadinanza e a favorire lo sviluppo della pratica sportiva sia delle associazioni che dei singoli cittadini.

#### Concessione

**OGGETTO:** Il Comune di Boltiere è proprietario di un Centro Sportivo in via Tiziano Vecellio, composto da n. 2 campi da calcio, n. 2 campi da tennis, di cui uno polivalente, n. 2 campi da bocce, ex area skate, strutture ricreative quali area giochi, parco pubblico, bar e relative pertinenze (spogliatoi, locali di deposito, attrezzature ed accessori). Gli unici impianti utilizzati e ad oggi funzionali alla gestione sono di fatto esclusivamente i campi di calcio, essendo sia i campi da tennis che quelli da bocce inutilizzati in quanto necessitano da tempo di una completa riqualificazione, i cui costi sono troppo elevati per poter essere sostenuti dall'Associazione. L'area (ex "area skate"), adibita oggi a piccolo campetto da basket non regolamentare, è invece utilizzata esclusivamente a fini ricreativi.

La gestione concerne, oltre che la pratica del gioco del calcio per le sole squadre locali, l'esercizio di attività ricreative e del tempo libero, compatibili con gli spazi, le strutture e le normative vigenti, finalizzate ad obiettivi di socializzazione particolarmente rivolti alla popolazione giovanile.

Gli orari di apertura del parco/bar ed impianti al pubblico vengono stabiliti stagionalmente dall'Amministrazione. Spettano all'associazione i proventi derivanti dalla gestione del bar e dall'applicazione delle tariffe dovute dagli utilizzatori degli impianti sportivi, definite annualmente dall'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

**SOGGETTO AFFIDATARIO:** Associazione F.C. Boltiere ASD con sede in Boltiere, Via Vecellio P.IVA 02973110162. L'Associazione è risultata affidataria previo esperimento delle procedure di cui alla previgente legge 289/2002 (artt. 24, 25 e 26 dell'art. 90) e della Legge Regionale del 14/12/2006, n. 27 che, in attuazione dell'art. 90 predetto, disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali. Art. 90, comma 24, che *"l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*; comma 25, che: *"...nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;

**DURATA:** 01 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2024

**MODALITÀ DI ESECUZIONE:** La concessione pone a carico dell'associazione

- l'ottimale conduzione ed il funzionamento degli impianti, nonché i servizi connessi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi. A titolo esemplificativo:
  - pulizia giornaliera del centro sportivo e delle pertinenze;
  - manutenzione ordinaria del centro sportivo e delle relative pertinenze, attrezzature e arredi;
  - oneri derivanti dalle utenze di acqua, energia elettrica e gas inerenti al complesso sportivo affidato, ivi incluso il rimborso delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori laddove non fosse possibile, per motivi tecnici, la volturazione delle utenze, per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione;

- spese per la fornitura dei materiali per manutenzione, pulizia e manutenzione dei servizi, spazi e locali annessi;
  - fornitura di tutti i prodotti specifici per eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria (fertilizzanti, erbicidi, anticrittogamici, sementi...) + esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dei campi da calcio (irrigazioni, concimazioni, sfalci, arieggiature, riprese di semina, potature, ecc), secondo adeguato programma colturale;
  - segnatura e sistemazione dei campi da gioco;
  - controllo e ripristino dell'impianto d'irrigazione, idropotabile, elettrico, gas metano, impianto di riscaldamento;
  - manutenzione ordinaria dei giochi esistenti per assicurarne l'efficienza e la sicurezza;
2. la dotazione del chiosco degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività di vendita di alimenti e bevande, che al termine del rapporto rimarranno di proprietà del Comune di Boltiere;
  3. la conduzione del chiosco, nell'osservanza delle disposizioni di legge, essendo soggetto alla disciplina delle autorizzazioni nei pubblici esercizi;
  4. l'applicazione di tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi preventivamente stabilite e notificate dal Comune;
  5. il rispetto degli orari minimi di apertura e chiusura, nei termini stabiliti dall'amministrazione comunale d'intesa con il gestore;

Tutto ciò nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, impiantistica, sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, igiene degli alimenti ed ogni altra norma in quanto applicabile.

Oltre alla gestione ordinaria l'associazione si era impegnata ad attuare una serie di interventi di carattere manutentivo e funzionale atti alla riqualificazione delle strutture quali:

- la manutenzione interna ed esterna del chiosco con adeguamento dell'impianto termosanitario dello stesso e realizzazione di nuovo bagno per i clienti
- la sistemazione dell'area attualmente adibita a raccolta rifiuti prospiciente il chiosco
- previa sistemazione da parte del Comune delle recinzioni dei campi da tennis, graduale ritorno all'utilizzo e gestione nella stagione estiva dei campi stessi
- sostituzione dell'area skate con campo da basket
- realizzazione nuovo campo di allenamento ed eventuale posa di impianto di illuminazione dietro la porta sud del campo da gioco principale;

Tale riqualificazione avrebbe dovuto essere eseguita secondo un piano dettagliato degli interventi concordato tra le parti entro il 15/2/2022. Di fatto non si è addivenuti ad una programmazione compiuta degli interventi con la definizione dei costi e del relativo piano di ammortamento ma l'associazione, previo confronto con l'ufficio tecnico comunale e secondo gli indirizzi impartiti dall'amministrazione comunale in base alle priorità rilevate, sta provvedendo gradualmente agli obblighi assunti.

I suddetti impianti sportivi comunali, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, risultano essere ancora a oggi impianti privi di alcuna rilevanza economica, in quanto produttivi di redditi esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione senza l'apporto significativo di specifici contributi comunali (dai bilanci che annualmente vengono trasmessi emerge difatti che solo grazie al contributo comunale pari ad euro 13.000,00 massimi, l'associazione riesce a garantire il pareggio della sua gestione).

Le spese per gli oneri di gestione a carico del concessionario, unitamente ai costi per l'attuazione del piano di migliorie proposto dall'associazione e le responsabilità del concessionario in termini di sorveglianza e sicurezza del centro risultano di fatto eccedenti rispetto al saldo derivante dalla gestione del bar, ad oggi di fatto improduttivo non riuscendo a garantire introiti tali da generare ricavi nella gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso.

**Esclusione dall'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 2 c. 1 D. Lgs. 201/2022**

Il D. Lgs 201/2022 riordina la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 2 c. 1 definisce alle lett. c) e d) i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione delle relative norme come segue:

c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;*

d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: *i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;*

Il servizio, in ragione della precedente legislazione di cui al combinato disposto artt. 24 ss legge 289/2002 e L.R. 27/2006, e della descrizione di fatto sopra effettuata, è stato definito a monte come servizio "non a rilevanza economica" ed è stato pertanto affidato nelle conseguenti forme. Il servizio è stato affidato nel rispetto delle disposizioni relative agli impianti sportivi privi di rilevanza economica.

Non si ritiene pertanto che lo stesso, nello stato in cui versa attualmente, possa rientrare in alcuna delle definizioni di cui all'art. 2, né è di conseguenza riconducibile ad alcuna delle forme di affidamento indicate dall'art. 14.

Nell'evidenziare che le procedure esplorative condotte negli ultimi dieci anni per l'individuazione del soggetto affidatario hanno visto come unico partecipante la suddetta associazione, saranno valutate, al termine dell'affidamento (31.12.2024) le forme di gestione alla luce della attuale legislazione.

**In relazione alla normativa sopra richiamata ed alla conseguente gestione come descritta non si ritiene soggetto alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022 il servizio in oggetto.**

Dott.ssa Frigeni Laura  
Responsabile servizi alla persona  
*documento firmato digitalmente*